



REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI VERCELLI

COMUNE DI LIVORNO FERRARIS

Tel. (0161) 47.72.95 – 47.75.03

C.A.P. 13046

Fax (0161) 47.77.70

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 10

OGGETTO:

Tassa Rifiuti (TARI) - Approvazione scadenze e modalità di pagamento per l'anno 2026 e disposizioni di coordinamento per l'applicazione del bonus sociale.

L'anno duemilaventisei addì ventotto del mese di aprile alle ore diciotto e minuti trenta nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. SANDRA FRANCO - Sindaco	Sì
2. BIANCHETTI MARA - Consigliere	Sì
3. FERRARESE CRISTIAN - Consigliere	Sì
4. MOSCA DAVIDE - Consigliere	Sì
5. JUKIC ANA - Consigliere	Sì
6. CORGNATI STEFANO - Presidente	Sì
7. BOLLO MATTEO - Consigliere	Sì
8. MICHELONE CLAUDIO - Consigliere	Sì
9. DEMIN ELIA - Consigliere	No
10. CAPIZZI MATTEO - Consigliere	No
11. REY ILARIA - Consigliere	Sì
12. PIZZAMIGLIO FEDERICO - Consigliere	Sì
13. TAMBURELLI ANTONIO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	11
Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Dott. Bartolomeo FARANA, Segretario comunale, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, lett. a), del T.U.E.L., approvato con D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il Sig. CORGNATI STEFANO nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

L'Assessore competente (CRISTIAN FERRARESE) bilancio, tributi, bandi pubblici, opportunità di finanziamento, servizio idrico e relazioni con ATO2, Commissione elettorale.

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 «*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014*», ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

Tenuto conto che:

- l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della L. 25 febbraio 2022, n. 15, dispone che *“A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”*;
- l'art. 1 comma 677 della legge n. 199/2025 ha modificato la scadenza del 30 aprile, fissata dal sopra citato articolo 3, comma 5-quinquies, posticipando la stessa al 31 luglio di ogni anno;
- l'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA), con deliberazione n. 397/2025/R/RIF, ha approvato il nuovo metodo tariffario (MTR3), che funge da riferimento per la determinazione della tariffa del servizio e del piano economico finanziario (PEF);
- il Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti – TARI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.06.2021 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 del 10.12.2022, all'articolo 34, comma 3, primo periodo, prevede che: *“Il versamento è effettuato, per l'anno di riferimento, secondo le rate e scadenze stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle tariffe. In difetto, si riterranno valide le scadenze già previste per l'anno precedente”* e all'ultimo periodo *“Qualora la deliberazione di determinazione delle tariffe fosse pubblicata sul portale del federalismo prima della scadenza prefissata per il versamento della prima rata, è facoltà del Comune applicare le tariffe dell'anno di riferimento”*;
- nell'art. 26 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 15/2022 – TQRIF al punto 26.2 viene precisato che *“In presenza di una frequenza di riscossione annuale, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire all'utente almeno due rate*

di pagamento a scadenza semestrale, fermo restando la facoltà del medesimo utente di pagare in un'unica soluzione” e al punto 26.4 “Qualora il numero di rate o la frequenza di invio del documento di riscossione siano maggiori di quanto previsto ai precedenti commi 26.1 e 26.2, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti è tenuto a garantire che le scadenze dei termini di pagamento delle singole rate siano fissate a intervalli regolari nel corso dell'anno, in coerenza con il periodo a cui è riferito ciascun documento”;

- *l'art. 1, comma 688 della Legge n. 147/2013: “Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale, ovvero tramite modello F24 o con altre modalità di pagamento messe a disposizione dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancario. Il comune stabilisce il numero e le scadenze di pagamento del tributo.”;*
- *ad oggi il Consorzio obbligatorio dei Comuni del Vercellese e della Valsesia per la gestione dei rifiuti urbani (C.O.VE.VA.R), con sede a Vercelli (Ente territorialmente competente per lo svolgimento in sede locale delle funzioni di governo di bacino e di ambito relative al servizio dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 10.01.2018, n. 1 e s.m.i., ed al quale aderiscono i Comuni dell'area vercellese e Valsesia), non ha ancora approvato e validato il Piano Economico Finanziario (PEF) per il periodo regolatorio 2026-2029 per la successiva presa d'atto da parte del Consiglio Comunale e, pertanto, non è ancora possibile procedere alla determinazione e approvazione delle tariffe TARI 2026 ma è indispensabile stabilire le scadenze di riscossione e le modalità di pagamento per le motivazioni sopra esposte;*

Considerato che:

- *l'articolo 1 commi 527 e 528 della legge 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) attribuiscono all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti e di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;*
- *l'articolo 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, stabilisce che:*
 - *l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicura agli utenti domestici del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani e assimilati in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso alla fornitura del servizio a condizioni tariffarie agevolate;*
 - *gli utenti beneficiari di tali agevolazioni sono individuati in analogia con i criteri utilizzati per i bonus sociali relativi all'energia elettrica, al gas e al servizio idrico integrato;*
 - *le modalità attuative di tali agevolazioni sono definite dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, tenuto conto del principio del recupero dei costi efficienti di esercizio e di investimento, sulla base dei principi e dei criteri individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze;*
- *in ossequio a tale disposizione normativa, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2025, è stato approvato il “Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di*

gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”, il quale prevede:

- l'applicazione automatica del *"bonus sociale per i rifiuti"*, (pari al 25% della TARI), a decorrere dal 1° gennaio 2025, a tutti coloro che abbiano un indicatore ISEE pari o inferiore a 9.530,00 € o 20.000,00 € per i nuclei famigliari con almeno 4 figli a carico;
- che tale bonus sia finanziato con l'istituzione di una nuova quota perequativa applicata a tutti gli utenti domestici e non domestici, stabilita e disciplinata da ARERA, unitamente alla definizione delle modalità di condivisione delle informazioni fra INPS e gestori del servizio integrato rifiuti ed alle modalità di scambio dei dati necessari alla gestione dei flussi finanziari per dare attuazione alle compensazioni fra tutti i soggetti coinvolti;
- l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), con *Deliberazioni n. 133/2025/R/RIF del 1° aprile 2025, n. 176/2025/R/RIF del 15 aprile 2025, n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025 e n. 584/2025/R/rif, del 23 dicembre 2025*, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento approvato con DPCM 21 gennaio 2025 n. 24, ha disciplinato il flusso informativo e procedurale attraverso il quale riscuotere dai contribuenti/utenti la componente perequativa UR_{3,a} (in prima istanza fissata in 6,00 euro/utenza), per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale per i rifiuti e riconoscere lo stesso a coloro che risulteranno inseriti negli elenchi trasmessi dall'INPS al Gestore individuato dall'Ente erogatore, tramite ARERA e lo SGAtè (il Sistema di Gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche gestito dall'ANCI), a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo;

Richiamata la *Deliberazione* dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) *n. 355/2025/R/RIF del 29 luglio 2025*, con la quale sono state emanate le disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del D.P.C.M 21 gennaio 2025, n. 24. In particolare con l'allegato A, è stato approvato il "Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR)" il quale prevede all'articolo 10, in particolare:

- al punto 10.1: *"I gestori dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti iscritti a SGAtè procedono al riconoscimento dell'agevolazione medesima entro il 30 giugno di ciascun anno a+1 nella prima rata utile. In caso di incapienza di tale rata, l'importo residuo dell'agevolazione dovrà essere riconosciuto nella successiva rata utile"*;
- al punto 10.3: *"Il documento di riscossione deve contabilizzare e dare evidenza, ai sensi del comma 6.2, lettera f) del TITR, dell'importo dell'agevolazione riconosciuta, quantificata ai sensi del precedente articolo 9, con riferimento all'anno di competenza dell'agevolazione medesima"*;
- al punto 10.6: *"Nei casi di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno a+1, il bonus sociale rifiuti potrà essere trattenuto dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti che ha ricevuto i flussi dati da SGAtè, a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto e oggetto di sollecito di pagamento: tale sollecito deve essere effettuato con posta elettronica certificata, ovvero con raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, fatta salva la prescrizione dell'importo medesimo ai sensi della normativa vigente"*;
- al punto 10.7: *"La facoltà di procedere alla compensazione dovrà essere messa in evidenza dal gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti nell'invio del sollecito di pagamento, precisando altresì che l'agevolazione potrà essere trattenuta a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo"*;

Preso atto del successivo documento pubblicato da ANCI/SGATE aggiornato al 3 febbraio 2026 circa il funzionamento del processo del BONUS SOCIALE RIFIUTI e i chiarimenti applicativi emanati da ARERA con nota del 30 marzo 2026, in attuazione della deliberazione n. 355/2025/R/RIF e del TUBR ed in particolare che:

- *il bonus rifiuti è uno sconto del 25% applicato alla TARI-Tariffa corrispettiva dovuta dall'utente. Nei casi in cui non viene fatturata la TARI/tariffa corrispettiva il bonus non viene erogato. Il bonus esiste solo in relazione a un addebito della TARI/tariffa corrispettiva a un membro del nucleo familiare agevolabile;*
- *i requisiti di ammissione al bonus previsti dall'articolo 7 del TUBR sono esclusivamente i seguenti:*
 - *l'utenza deve essere intestata a uno dei codici fiscali del nucleo ISEE;*
 - *l'utenza deve essere domestica (ma non necessariamente residente);*
 - *il nucleo deve avere l'agevolazione per una sola utenza, nell'anno di competenza della DSU il bonus;*
- *nel caso in cui il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze, il gestore applica l'agevolazione all'unità immobiliare il cui indirizzo coincida con quello di abitazione comunicato da SGAt;*
- *per ciascun nucleo ISEE, il bonus rifiuti va erogato a una sola utenza domestica attiva per ogni anno di competenza della DSU;*
- *il bonus rifiuti va riconosciuto solo se l'utenza domestica è intestata a uno dei codici fiscali dei componenti del nucleo ISEE, trasmessi da SGAt;*
- *il gestore ha la facoltà (e non l'obbligo) di trattenere il bonus se l'utente è moroso. Il debito pregresso, che può essere oggetto di compensazione, è quello maturato fino all'anno precedente all'anno di erogazione del bonus fatti salvi i termini di prescrizione (la prescrizione è di norma di 5 anni);*

Considerato che:

- gli avvisi di pagamento devono essere emessi almeno 20 giorni prima della scadenza della prima rata, come stabilito dalla deliberazione Arera n. 15/2022/R/rif che ha aggiornato il precedente TQRIF (Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani);
- l'art. 26 del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato con deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif e s.m.i., prevede che in presenza di una frequenza di riscossione annuale è necessario garantire all'utenza almeno due rate di pagamento a scadenza semestrale;
- l'applicazione delle disposizioni contenute nei sopra riportati documenti impone che il riconoscimento del bonus sociale 2025 venga effettuato nella prima rata utile del documento di riscossione dell'anno 2026, ovvero trattenuto in compensazione su eventuali morosità pregresse, o, in subordine, erogato tramite rimessa diretta con modalità tracciabili, come statuito dall'art. 10 del TUBR, in ogni caso entro il 30 giugno 2026;
- in caso di irregolarità dei pagamenti del beneficiario, precedenti a ciascun anno $a+1$, il bonus può essere trattenuto a compensazione dell'ammontare rimasto insoluto ma solo in caso di invio di un sollecito di pagamento con posta elettronica certificata, ovvero raccomandata, nei limiti dell'importo dovuto, trascorsi 40 giorni dalla data di invio del sollecito medesimo;
- il lasso temporale per effettuare le propedeutiche verifiche sopra evidenziate (sulla base delle direttive di ANCI-SGAt e ARERA) da parte del Servizio Tributi risulta assai ristretto, visto che l'abilitazione del GTRU per l'accesso al sistema SGAt per la ricezione dei flussi DSU è stata attribuita dal 18/03/2026 da SGAt, come da PEC pervenuta in tale data al prot. n. 2250 ed il software per la gestione della TARI è stato aggiornato per la gestione del bonus dal 27 marzo 2026 e, comunque, non ci sono i tempi tecnici per

l'emissione dei solleciti di pagamento per garantire l'applicazione del bonus sociale tari entro il 30 giugno;

- è indispensabile garantire i flussi di cassa per il tempestivo pagamento delle fatture dei soggetti gestori del servizio rifiuti per l'anno 2026;

Ritenuto pertanto necessario stabilire, alla luce di quanto sopra esposto ed evidenziato, che per l'anno 2026 si provvederà all'emissione dei documenti di riscossione agli utenti attraverso due invii, il primo a titolo di acconto ed il secondo a titolo di saldo alle scadenze e con le modalità qui di seguito riportate:

- 1^ rata (acconto): 30 GIUGNO 2026
- 2^ rata (saldo): 30 DICEMBRE 2026
- Il versamento della 1^ rata a titolo di acconto (1° invio) dovrà essere pari al 50 per cento dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate dai contribuenti, le tariffe TARI deliberate per l'anno 2025 ed il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente e applicando, se dovuto, il bonus sociale TARI;
- Il versamento della 2^ rata a titolo di saldo (2° invio) dovrà avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2026 applicando le tariffe che verranno approvate entro i termini di legge (attualmente fissato al 31 luglio 2026), scomputando quanto determinato nella prima rata e aggiungendo le componenti perequative UR_{1,a}, UR_{2,a}, UR_{3,a};
- Il suppletivo TARI per l'anno 2025, sarà emesso in unica soluzione nell'invio della rata a titolo di saldo;

Ritenuto, inoltre, opportuno, per le motivazioni sopra esposte, fornire al Servizio Tributi le seguenti disposizioni di coordinamento, stabilendo che:

- il riconoscimento del bonus sociale TARI 2025 dovrà essere effettuato nella prima rata utile del documento di riscossione dell'anno 2026 e, pertanto, non dovrà essere trattenuto in compensazione su eventuali morosità pregresse, non venendo esercitata la facoltà prevista al punto 10.6 dell'articolo 10 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti (TUBR);
- tale disposizione (riconoscimento dell'agevolazione entro il 30 giugno di ciascun anno $a+1$ nella prima rata utile) sarà ritenuta valida anche per le successive annualità di riconoscimento del bonus sociale, qualora non espressamente modificata con apposito atto;

Visti:

- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, ove si prevede che *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"*;
- il comma 15-ter dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011, introdotto dall'art. 15, comma 1 – lettera b), del Decreto Legge 30.04.2019, n. 34, il quale dispone che: *"A decorrere*

dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- il Decreto Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno del 20.07.2021 con il quale sono state decretate le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e la procedura di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- la Risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze n° 7/DF del 21/09/2021;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 38 del 15 dicembre 2025, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del bilancio di previsione triennale 2026/2028 e ss.mm.ii.;

Atteso, pertanto, di dover provvedere in merito secondo il contenuto recato dalla sottostante proposta di deliberazione in relazione al quale sono stati acquisiti i pareri tecnico e contabile favorevoli, rispettivamente, del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i.;

Dato atto che sulla medesima proposta è stato pure acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7) del D.Lgs 267/2000, che si allega alla presente deliberazione;

Ravvisata nel caso di specie la competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del succitato T.U. Enti Locali;

PROPONE

- 1) Di approvare quanto dedotto in narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente proposta di deliberazione;
- 2) Di stabilire che per l'anno 2026 si provvederà all'emissione dei documenti di riscossione agli utenti attraverso due invii, il primo a titolo di acconto ed il secondo a titolo di saldo, alle scadenze e con le modalità qui di seguito riportate:
 - 1^ rata (acconto): 30 GIUGNO 2026

- 2[^] rata (saldo): 30 DICEMBRE 2026
- Il versamento della 1[^] rata a titolo di acconto (1° invio) dovrà essere pari al 50 per cento dell'importo dovuto applicando alla relativa base imponibile, tenendo conto delle variazioni nel frattempo dichiarate o comunicate dai contribuenti, le tariffe TARI deliberate per l'anno 2025 ed il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente e applicando, se dovuto, il bonus sociale TARI;
- Il versamento della 2[^] rata a titolo di saldo (2° invio) dovrà avvenire sulla base dell'importo annuo dovuto a titolo di TARI 2026 applicando le tariffe che verranno approvate entro i termini di legge (attualmente fissato al 31 luglio 2026), scomputando quanto determinato nella prima rata e aggiungendo le componenti perequative UR_{1,a}, UR_{2,a}, UR_{3,a};
- Il suppletivo TARI per l'anno 2025, sarà emesso in unica soluzione nell'invio della rata a titolo di saldo;

3) Di fornire al Servizio Tributi le seguenti disposizioni di coordinamento, stabilendo che:

- il riconoscimento del bonus sociale TARI 2025 dovrà essere effettuato nella prima rata utile del documento di riscossione dell'anno 2026 e, pertanto, non dovrà essere trattenuto in compensazione su eventuali morosità pregresse, non venendo esercitata la facoltà prevista al punto 10.6 dell'articolo 10 del Testo Unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del Bonus Sociale Rifiuti (TUBR) per le motivazioni espresse in premessa;
- tale disposizione (riconoscimento dell'agevolazione entro il 30 giugno di ciascun anno $a+1$ nella prima rata utile) sarà ritenuta valida anche per le successive annualità di riconoscimento del bonus sociale, qualora non espressamente modificata con apposito atto;

4) Di stabilire che, negli avvisi di riscossione della TARI per l'anno 2026 venga allegato unicamente il modello F24 precompilato, al fine di garantire ai contribuenti una modalità di pagamento gratuita dell'importo dovuto per la fruizione del servizio, come prescritto da ARERA, dando atto che tale modalità sarà ritenuta valida anche per le annualità successive, qualora non espressamente modificata con apposito atto;

5) Di dare atto che, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, la deliberazione di approvazione della presente proposta sarà pubblicata:

- a. all'Albo Pretorio comunale online per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.lgs n. 267/2000 e diventerà esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.lgs n. 267/2000;
- b. nelle apposite sezioni dell'amministrazione trasparente e trasparenza gestione rifiuti presenti sul sito internet istituzionale del Comune;

6) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. n. 241/1990, avverso la deliberazione di approvazione della presente proposta è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 29 e 41 del D.lgs n. 104/2010 e s.m.i., oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199/1971 e s.m.i., entrambi decorrenti:

a) per i soggetti direttamente contemplati nell'atto, qualora presenti, dalla notificazione,

comunicazione o piena conoscenza dell'adottanda deliberazione; b) per quanto concerne i terzi, dal giorno di scadenza del termine della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale online di cui è prima detto;

- 7) Di dichiarare immediatamente eseguibile la deliberazione di approvazione della presente proposta, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., stante l'urgenza di provvedere in merito derivante dalla necessità di sveltire l'iter di attuazione dei successivi adempimenti esecutivi concernenti la riscossione della tassa rifiuti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la su riportata proposta di deliberazione, introdotta in aula dal Presidente.

Preso atto che la suddetta proposta è corredata:

- con i pareri tecnico e contabile favorevoli resi, rispettivamente, dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U. Enti Locali, approvato con D.lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- con il parere favorevole reso dal Revisore dei Conti.

Sentito l'intervento esplicativo della proposta oggetto di approvazione da parte del Consigliere nonché Assessore Cristian Ferrarese.

Sentito l'intervento del Consigliere nonché Assessore Matteo Bollo, il quale dà conto delle risultanze di un'ultima riunione del Consorzio COVEVAR a cui ha partecipato assieme al Sindaco, in cui, tra le altre cose, è emersa la volontà di destinare parte dell'avanzo di bilancio del Consorzio a iniziative di monitoraggio e controllo dei rifiuti.

Sentito l'intervento del Sindaco, il quale riallacciandosi alla partecipazione nella seduta del COVEVAR, informa il Consiglio che, nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consorzio nonché Presidente della Provincia, ha reso noto della tornata elettorale di fine luglio in cui sono stati accorpati in un unico turno sia l'elezione del Presidente che dei Consiglieri provinciali.

Udito l'intervento del Consigliere Antonio Tamburelli, il quale sollecita l'Amministrazione a fare controlli circa l'abbandono dei rifiuti, soprattutto nelle zone dei canali e in campagna, a cui segue un'interlocuzione sull'argomento con i Consiglieri Cristian Ferrarese, Matteo Bollo e Claudio Michelone.

Con voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano.

DELIBERA

Di accogliere ed approvare la proposta di deliberazione come sopra formulata.

Successivamente, il Consiglio Comunale ravvisata l'urgenza di rendere subito operante quanto deciso, con votazione separata dal seguente esito: voti unanimi favorevoli resi per alzata di mano, delibera di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, per le motivazioni esposte nella proposta appena approvata.

Il Presidente
Firmato Digitalmente
CORGNATI STEFANO

Il Segretario Comunale
Firmato Digitalmente
Dott. Bartolomeo FARANA